IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LX - Serie V - Vol. VII - Fasc. XI - Novembre 1935

ATTI DELLA APOSTOLICA SEDE

(« A. A. S. », XXVII, 15 ottobre 1935, n. 11)

ATTI DEL SOMMO PONTEFICE PIO XI

Constituzioni apostoliche. — I. *Animarum bonum.* – Distaccata parte del territorio dall'archidiocesi di Beleme del Parà e dalle Prelature *nullius* di Santarem e della Santissima Concezione di Araguayia, viene eretta la nuova Prelatura *nullius* di *Xingù* (*Xinguen.*) presso il fiume omonimo, 16 agosto 1934 (« A. A. S. », cit., pag. 354).

II. *Dominici gregis.* — Dalla diocesi di Portallegro in Brasile si distacca una parte, onde si erige la Prelatura *nullius* di *Vaccaria* (*Vaccarien.*), 8 settembre 1934 (ib., pag. 356).

III. *Quae spirituali Christifidelium.* — Dalla archidiocesi di Portallegro in Brasile si separa una parte, che viene eretta nella nuova diocesi di *Caxias* (*Caxien.*), 8 settembre 1934 (ib., pag. 359).

IV. *A Romano Pontifice.* — Dismembrato il Vicariato apostolico di Yenchowfu, nella provincia di Shantung in Cina, viene eretto il nuovo Vicariato apostolico di *Tsaochowfu*, 12 novembre 1934 (ib., pag. 362).

Lettere apostoliche. — I. *E religiosae pietatis.* — Le chiese di S. Agata e di S. Maria Nuova, nell'Urbe, vengono elevate all'onore e alle prerogative di chiese stazionali, 5 marzo 1934 (ib., pag. 363).

II. *Ab hodierno Archiabbate.* — Nella cittadina e Prefettura apostolica di Yenki, in Manciuria, viene eretta l'abbazia di S. Croce dei Benedettini Ottiliesi, 1° agosto 1934 (ib., pag. 365).

III. *Quum Brictinoriensis.* — La Madonna del Lago viene constituita Patrona principale, S. Caterina V. e M., e S. Ruffillo Vesc. e M., vengono dichiarati patroni secondari della diocesi di Bertinoro. Inoltre S. Caterina viene confermata patrona principale della città di Bertinoro e S. Ruffillo patrono principale della città di Forlimpopoli, 5 marzo 1933 (ib., pag. 366).

IV. *Decessores nostros.* — (Vedi infra, pag. 322).

Lettere. — I. All'Em.mo Card. Schulte, arcivescovo di Colonia, per il XXV di episcopato, 10 marzo 1935 (ib., pag. 373).

II. All'Em.mo Card. Pacelli, Segretario di Stato, inviandolo come Legato alle feste di Lourdes, 12 aprile 1935 (ib., pag. 375).

III. All'Em.mo Card. Schuster, arcivescovo di Milano, per l'inaugurazione del nuovo seminario maggiore di Venegono, 21 aprile 1935 (ib., pag. 376).

Sacra Congregazione Concistoriale.

Decreto che modifica i confini della diocesi di S. Paolo nel Brasile, Brigantia e Campiñas, 16 marzo 1935 (ib., pag. 378).

Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale.

Notifica che per quanto riguarda le *indulgenze* anche i fedeli orientali di qualsiasi rito facciano capo alla Sacra Penitenzeria, secondo la disposizione data dal S. Padre nell'udienza concessa agli Em.mi Cardinali Segretario della Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale e Pentenziere Maggiore, rispettivamente il 1° e il 22 giugno c. a., 21 luglio 1935 (ib., pag. 379).

Sacra Congregazione dei Riti.

I. Nella causa di beatificazione e canonizzazione della Serva di Dio Maria di Gesù, confondatrice dell'Instituto delle Piccole Suore dell'Assunzione, è stato risposto: *Affirmative seu signandam esse Commissionem Introductioni Causae, si SS.mo placuerit* » 27 marzo 1935 (ib., pag. 378).

II. Nella causa di beatificazione e canonizzazione del Servo di Dio Placido Riccardi, sac. monaco prof. dei Benedettini Cassinesi, è stato risposto: *Affirmative seu signandam esse Commissionem si SS.mo placuerit* », 27 marzo 1935.

Avvisi.

Per l'iscrizione allo Studio presso la *Sacra Congregazione del Concilio* le domande si ricevono presso la Segreteria fino al 10 novembre.

Per lo *Studio Rotale* si ricevono presso gli uffici del tribunale fino al 2 novembre (ib., pag. 386).

Statuti per la cura spirituale dei soldati cattolici dell'esercito germanico.

(« A. A. S. », cit. pag. 367).

PIUS PP. XI

Decessores Nostros vestigiis secuti, iam anno millesimo nongentesimo tricesimo tertio, die x m. Septembris, Nos Ipsi inter Sanctam Sedem et Germanicam Rempublicam habuimus ratam sollemnem Conventionem, quae cum additis Protocolli Finalis declarationibus iam die vicesima Iulii memorati anni inita est. In articulo vero septimo

ac vicesimo eiusdem Conventionis, cum ea summatim sint statuta quae ad spiritualem curam militum catholicorum exercitus Germanici spectant, decretum est etiam ut propriae et definitae regulae quoad curam eandem spiritualem, Litteris Nostris Apostolicis sub anulo Piscatoris obsignandis, audito Gubernio Germaniae, describerentur. Quae quidem regulae, latino sermone exaratae, a Sacra Congregatione negotiis ecclesiasticis extraordinariis praeposita recognitae sunt earumque tenor hic est qui sequitur; videlicet:

Statuta ad curam spiritualem
militum exercitus germanici spectantia.

I. – Ordinarius castrensis, qui ex Apostolicae Sedis concessione episcopali dignitate fulgebit, ad hoc constitutus est ut curae spirituali catholicorum ad exercitum Reipublicae Germanicae pertinentium efficaciter et fructuose consulatur.

II. – Episcopus castrensis nominatur ab Apostolica Sede, servatis iis quae in art. 27 solemnis Conventionis inter Sanctam Sedem et Rempublicam Germanicam die 20 Iulii 1933 initae statuuntur necnon ratione habita eorum quae in C. I. C. de qualitatibus promovendorum ad Episcopatum sancita sunt.

III. – Episcopus castrensis iurisdictione ordinaria pollet, eademque ceteris Ordinariis non obnoxia, in omnes catholicos militum praefectos, ipsos et milites, necnon in omnes etiam e civium ordinibus qui iuxta leges nunc vigentes officiis exercitus addicti sunt, i. e. qui in copiis Reipublicae Germanicae stipendia merent, atque simul in eorum familias, itemque in membra catholica familiarum, quarum paterfamilias catholicam fidem non profitetur.

Obligatione applicandi Missam pro populo, expositionem Romano Pontifici faciendi de statu administrationis ecclesiasticae sibi commissae necnon visitationis ad Limina debitis temporibus perficiendae, Episcopus castrensis pariter tenetur sicut et ceteri Episcopi,qui iurisdictione ordinaria fruuntur.

Facultates Episcopo castrensi necessariae ut suam iurisdictionem exerceat, eidem, cum nominatur, immediate ab Apostolica Sede tribuuntur.

IV. – Vocabulo familiae designantur unice propinqui ex parte patrisfamilias, nempe: uxor et filii, sive proprii sive adoptivi, usquedum vicesimum primum aetatis annum expleverint et in domo paterna degerint.

Iurisdictioni Episcopi castrensis subtrahuntur uxor a viro legitime separata, atque liberi qui una cum eadem matre cohabitant: ii omnes iurisdictioni Ordinarii loci subiiciuntur.

V. – Iurisdictioni Episcopi castrensis subsunt in iis, quae militum cura pastoralis deposcit, tum scholae militares, tum aedificia omnia militaria (Kasernen, Festungswerke, etc.), necnon nosocomia et carceres unice militibus destinata, item ecclesiae et oratoria, quae unice militibus usui sunt quaeque vulgo « Garnisonkirchen » appellantur.

Quod vero ad alias ecclesias attinet, quae tantum certis diebus vel horis militibus usui sunt, pacta opportuna conficiantur cum rectore ecclesiae vel, si opus sit, cum iis qui aedificia possident aut administrant, accedente adprobatione Episcopi loci.

VI. – Episcopo castrensi ius esto decretum condendi, quo ea omnia statuantur, quae sacram disciplinam sacerdotum castrensium provehant et foveant et fideles ipsi concreditos ad religionem catholicam fructuose profitendam admoveant. Curet igitur, ut, habito consilio cum Gubernio, religionis officia una cum militiae muneribus recte et opportune concilientur. Porro huiusmodi decreta antequam promulgentur Apostolicae Sedi subicienda sunt, ut eidem copia detur, si res ferat ac mutua consensione, aliquid immutandi vel addendi.

VII. – Episcopus castrensis et sacerdotes in exercitu animarum curae stabiliter vacantes a Gubernio Germanico stipendia percipient praevisa legibus super stipendiis in Germania vigentibus, expleto autem cum laude munere, pensiones ad Germanorum iuris statuta metiendas.

Ut opportune provideatur honestae sustentationi cleri, qui a cura castrensi, iure pensionis congruae nondum acquisito, dimittitur, tempore muneris castrensis ad arcam nummariam pro pensionibus in dioecesi, cui incardinatus est, quotannis certam pecuniam tamdiu solvet, donec firmum comparaverit ius percipiendi ex aerario militari, expleto munere, tantum pensionis quantum parochi emeriti in dioecesi, cui ipse incardinatus est, expleto munere percipiunt.

Hoc in casu ecclesiastico viro castris addicto ius est tantum pecuniae recipiendi quantum, pensionis sibi parandae causa, in arcam nummariam pro pensionibus in dioecesi immiserit, sine autem usuris: quod cum aes ipse susceperit, nihil ab eadem arca deposcendi ei fas sit.

VIII. – Sedes Episcopi castrensis eiusque Curiae, iuxta canones C. I. C. instructae, Berolini esto, ubi cura Gubernii loca congrua cum Ordinario tum Curiae instituenda erunt. Quin etiam danda erit opera ut huic fini apta domus attribuatur.

Episcopus castrensis ad iuris canonici praescripta Curiam instituat. Deliget Vicarium generalem, qui potestate ordinaria ei adiutricem operam praestabit in iis omnibus quae ad spiritualem curam catholicorum in Germania militiae munera obeuntium pertinent (can. 366, § 1). Vicarius generalis munere quoque officialis ad normam can. 1573, § 1 fungi poterit, quamdiu, propter negotiorum exiguitatem, Episcopus

alium officialem ab eo distinctum ad id ei accensendum opus non esse aestimaverit.

Omnes causae contentiosae de vinculo matrimonii, etiam in prima instantia, non coram tribunali castrensi sed coram tribunali Ordinarii loci tractandae erunt, qui ad normas iuris canonici competens erit. In casibus cc. 1990–1991 C. I. C. praevisis declaratio nullitatis spectabit ad Episcopum loci, non vero ad Ordinarium castrensem, qui tamen cognoscere potest causas de separatione tori, mensae et habitationis.

In causis criminalibus sacerdotum castrensium, pro quibus C. I. C. pluritatem iudicum vel praescribit vel commendat (can. 1576), ius esto Episcopo dioecesis, cui conventus incardinatus est, si pro sua prudentia opportunum iudicaverit, ecclesiasticum virum, tribunalis dioecesani membrum, deputandi, qui tribunali ab Episcopo castrensi constituto pro hac causa pleno iure cooptandus est.

Pro causis actis coram Episcopo castrensi tribunal secundae instantiae esto penes Episcopum Berolinensem.

IX. – Cum vi muneris sui Episcopus castrensis praesit curae spirituali militum, cordi ei erit praecipue institutionem religiosam catholicorum sibi subditorum fovere, ad ecclesiastica sacramenta suscipienda faciliorem eis aditum reddere ac legum ecclesiasticarum observantiam omni ope provehere.

Sacerdotes castrenses tenentur legibus ecclesiasticis non solum generalibus, sed etiam particularibus territorii, in quo versantur, praesertim iis, quae obligationes clericorum et cultum divinum spectant.

X. – Ut electio capellanorum minorum catholicae rei benevertat et iam ab initiis par sit gravitati officii ipsis committendi, curent locorum Antistites, quos idcirco Ordinarius castrensis adibit, ut nonnisi viri probatae virtutis, de quorum idoneitate et dignitate plane ipsis constet, ad tam difficile munus obeundum accenseantur. Idcirco solum illorum ratio habeatur, qui ab Ordinario proprio proponuntur vel saltem, additis testimoniis idoneitatis et dignitatis, efficaciter commendantur.

XI. – Nominatio omnium sacerdotum castrensium pertinet ad Ordinarium castrensem, collatis cum Reipublicae potestatibus, quarum res interest, consiliis. Episcopo castrensi liberum iudicium esto, num de nominatione huiusmodi rogari oporteat sententiam Episcopi quoque, intra cuius territorium nominandus officium parochi castrensis obiturus sit. Antequam tamen nominatio fiat, eidem Episcopo praevius dandus est nuntius.

Aggregatio ad clerum castrensem non secumfert excardinationem a propria dioecesi.

XII. – Parochi castrenses ceterique sacerdotes ad sacrum ministerium in exercitu obeundum legitime deputati iurisdictioni Episcopi

castrensis subsunt et ab eo iurisdictionem ac facultates necessarias accipiunt. Episcopo castrensi ius est eos sede et officio mutare, praevio hac de re communicato nuntio cum Ordinariis locorum quorum res interest.

XIII. – Sacerdos castrensis, si ab Ordinario castrensi dimittatur, relabitur ipso facto sub iurisdictionem Ordinarii, a quo licentiam transeundi ad clerum castrensem antea obtinuit.

XIV. – Episcopi castrensis est paroecias militares erigere vel erectas immutare, earumque fines statuere. Tamen is ad id peragendum ne procedat, nisi de iis, priusquam conficiantur, Episcopos, quorum res interest, edocuerit.

Quod si sacerdos castrensis etiam ultra fines sui muneris in bonum animarum ceterorum fidelium operam suam impendere velit, facultatem petat ab Ordinario loci.

XV. – Ubi sacerdotes castrenses praesto non sunt, curet Episcopus castrensis – praehabito consensu Ordinarii loci – ut spirituali bono militum a clericis singulorum locorum congrue consulatur.

XVI. – Ne vero dubitationes vel abusus oriantur, caveat Ordinarius castrensis ut testimonium iurisdictionis vel facultatis concessae sacerdotibus in cura pastorali castrensi operam navantibus litteris consignatum tradat, ut ipsi, si opus sit, facultatem, qua praediti sunt, probare valeant.

XVII. – Locorum Ordinarii propenso animo curabunt ut Episcopo castrensi eiusque capellanis pro necessitate praesto semper sint, tum usus ecclesiarum, tum opera sacerdotum pro ministerio pastorali castrensi; Episcopus vero castrensis vicissim curabit, ut sacerdotes castrenses grato animo huiusmodi officia rependant ac praesertim clericis locorum in sacris muneribus obeundis auxilium ferant.

Si controversia in sacro ministerio aut in qualibet re, quae ad forum ecclesiasticum spectat, inter clerum castrensem et clerum dioecesanum oriatur, pro bono et aequo componatur ab Ordinariis utriusque partis; quod si fieri nequeat, Apostolicae Sedi deferatur.

XVIII. – Quod attinet ad administrationem sacramentorum et ad functiones paroeciales, serventur ius commune, haud spretis tamen legitimis consuetudinibus locorum.

In potestate paroeciali capellanis militaribus Reipublicae Germanicae concessa continetur etiam potestas assistendi matrimoniis fidelium sibi vi iurisdictionis exemptae subditorum – ea tamen lege, ut quoad validitatem matrimoniorum haec potestas intellegenda sit cumulativa cum Ordinario et parocho loci vel sacerdote ab alterutro delegato.

In iis, quae spectant ad celebrationem matrimonii, vigeant praescripta can. 1097 C. I. C.

XIX. – Ut acta ac documenta quae ad curam animarum pertinent rite serventur ac, data necessitate, facilius reperiantur, studeat sacerdos curae animarum castrensi addictus, ut omnia acta paroecialia (sc. circa Baptismata, Confirmationes, Matrimonia et decessus) citissime et diligentissime peculiaribus libris mandentur ac eorum exemplar authenticum quotannis ad Curiam castrensem mittatur.

XX. – Caveat Episcopus castrensis ut, si agatur de Sacrificio Missae celebrando sub divo, diligentissime serventur praescripta can. 822, § 4 et ea quae Sacra Congregatio Sacramentorum in epistola uniformi Ordinariis Italiae die 26 Iulii 1924 data (cfr. « A. A. S. », vol. XVI, n. 9, pag. 370) edidit. Consideret praesertim quod in laudata epistola uniformi statutum est, scilicet Sanctae Missae extra ecclesiae septa celebrationem ad saeculares celebritates aut politica festa religioso honestanda decore prorsus vetitam esse.

Missam sub divo, servatis servandis, tantum in castris et in iis locis celebrari sinat, quae peculiariter militibus destinata sunt: sin alibi, etiamsi condiciones a can. 822, § 4 et a laudata epistola uniformi impleantur, licentiam Ordinarii loci petat.

XXI. – Vacante Episcopi castrensis munere, nisi aliud a Sancta Sede cautum sit, iurisdictio et facultates huius muneris propriae interim a Vicario generali castrensi exercebuntur, ea tamen lege ut hoc tempore nihil innovetur.

Itaque motu proprio atque ex certa scientia ac matura deliberatione Nostris, deque Apostolicae Nostrae potestatis plenitudine, suprascripta « statuta ad curam spiritualem militum exercitus Germanici spectantia » plenissime adprobamus eisdemque Apostolicae sanctionis robur adiicimus. Contrariis non obstantibus quibuslibet. Haec statuimus, decernentes praesentes Litteras firmas, validas atque efficaces iugiter exstare ac permanere; suosque plenos atque integros effectus sortiri et obtinere, illisque, ad quos spectant, plenissime suffragari sicque rite iudicandum esse ac definiendum; irritumque et inane fieri si quidquam secus super his, a quovis, auctoritate qualibet, scienter sive ignoranter contigerit attentari.

Datum ex Arce Gandulphi, sub anulo Piscatoris, die XIX m. Septembris an. MDCCCCXXXV, Pontificatus Nostri decimo quarto.

E. Card. PACELLI, *a Secretis Status.*

QUESTIONI CANONICHE

I.

Ancora della precedenza dei Terziari.

Quale abito devono indossare i Terziari per godere il diritto di precedenza nelle processioni.

A questa questione toccata incidentalmente in « Monitore Ecclesiastico » (febbraio 1935, pag. 43), io avevo risposto: *l'abito intero*, pur concedendo come probabile l'opinione di coloro che sostengono *che basti lo scapolare* (ivi, n. 3).

Ad un lettore di « Perfice Munus ! » la soluzione non piacque: le sue osservazioni furono pubblicate (luglio, pag. 514) gratificando la *mia teoria* (*sic* !) come « non giusta e arbitraria ».

Rispose per me il P. Matteo da Coronata (e di ciò gli sarei stato gratissimo); ma egli rispose in modo da far quasi sue le osservazioni e gli apprezzamenti dell'anonimo lettore, che vengono così rafforzati dall'autorità del P. Matteo.

Ciò non ostante, io sono convinto che la verità sia come io la esposi allora, e non come la pensano l'anonimo e il P. Matteo. Di qui la necessità di chiarire e di provare, perchè i lettori non siano tratti in errore.

Innanzi tutto è necessario porre bene attenzione ai termini della questione. E cioè: noi ci domandiamo « quale abito devono indossare « i Terziari perchè possano usufruire del diritto di precedenza nelle « pubbliche processioni ».

Perchè è risaputo che i Terziari godono di ben altri e più preziosi diritti e privilegi che non la precedenza nelle processioni.

Il Terz'Ordine secolare è un *proprio e vero Ordine* e partecipa di molti benefici spirituali (Indulgenze, Assoluzioni, Indulti) e di certi privilegi e di talune esenzioni proprie dei rispettivi Ordini primari (Regolari).

Per partecipare *a tutti questi benefici e diritti*, una delle condizioni essenziali è sempre stata – e la è tuttora – che i Terziari ricevano canonicamente, ed indossino costantemente il *loro abito*. Il quale anticamente era costituito da una *tonaca intera con corda*: abito molto simile a quello del rispettivo Primo Ordine e che i Terziari (secolari) usavano *non soltanto nelle cerimonie sacre e nelle processioni; ma sempre ed ovunque* (1).

(1) Nella « Regola del Terz'Ordine dei Minimi » (che è sempre quella scritta integralmente da san Francesco di Paola e approvata solennemente, *de verbo ad verbum*, da Giulio II nel 1506) non è prescritta che una *parziale somiglianza* al colore dell'abito del Primo Ordine. Si veda P. G. Moretti, *Manuale del Terzo Ordine dei Minimi*, Roma, 1933, pag. 66 seg.

Questa foggia di vestire venne in disuso *nella vita civile*, sostituendosi uno scapolare e perfino il solo cordone, da portare ordinariamente sotto le vesti; sostituzioni e riduzioni di abito che gli stessi Sommi Pontefici approvarono (1).

Ma qui nasce precisamente una questione che è fondamentale per il caso nostro e cioè:

Le riduzioni e sostituzioni dell'*abito intero*, sono efficaci per usufruire di tutti i privilegi e diritti, compreso anche quello della precedenza nelle pubbliche processioni?

Oppure: mentre le riduzioni e sostituzioni dell'abito valgono per tutti gli altri privilegi e diritti, ne è proprio eccettuato quello della precedenza nelle processioni, per il quale *si richiede ancora l'abito intero*?

Vediamolo.

Prima del Codice, non v'è dubbio alcuno, che per godere il diritto di precedenza nelle processioni i *Terziari dovevano indossare l'abito intero*. E ciò sia nei riguardi dei Terzi Ordini fra loro, sia con le Confraternite (di laici).

Tutta la giurisprudenza canonica sta a dimostrare quest'obbligo. Invano si cercherebbe una decisione della Santa Sede che non imponesse ai Terziari, per aver il diritto della precedenza nelle processioni, anche rispetto alle Confraternite, l'obbligo dell'*abito intero*.

E si noti bene che tali ripetute decisioni sono posteriori alle riduzioni e concessioni non solo di Giulio II, ma di Leone XIII. Fondamentale è la dichiarazione generale della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari del 6 aprile 1900: *Terziarii S. Francesci – nec non aliorum Ordinum – tum solummodo habere jus praecedentiae cum iidem collegialiter incedunt sub propria cruce ac veste uniformi induti, vulgo sacco* (2).

Ciò vuol dire che la sostituzione dell'abito, con il piccolo scapolare e cordoncino (o altre insegne) non aveva efficacia per il diritto di *precedenza nelle processioni* (3).

(1) Per i Francescani, Giulio II prescrisse che i Terziari portassero una specie di grande scapolare o pazienza; Leone XIII (Bolla *Misericors Dei Filius*, 1883, con cui riformò la Regola del Terz'Ordine Francescano) ridusse l'abito Francescano *al piccolo scapolare, con piccolo cingolo o cordoncino*. Cfr. P. G. Cerri, Lettore Ordine dei Francescani Minimi: *Il Terz'Ordine Francescano e la nuova Giurisprudenza Ecclesiastica*, Marietti, 1921.

(2) Tale principio era anche affermato in decisioni recenti: S. R. C., 28 maii 1883; *Fodiana*, 17 martii 1893; *Monopolitana*, 27 martii 1893; *Nucerina Paganorum*, 1 martii 1894.

(3) Cade quindi l'argomento dell'anonimo lettore a proposito della sostituzione dell'abito concessa da Giulio II. E tenendo conto di ciò bisogna vedere come siano da intendere le citazioni fatte dal P. Matteo del Moccheggiani. Anche per non mettere il Moccheggiani in contraddizione con se stesso. Giacchè parlando *ex professo*

E la ragione è evidente: quando il Terz'Ordine, *come tale* prende parte alle processioni, per la natura stessa di essere un vero Ordine e per l'affinità con i Regolari, fa parte del *corteo liturgico che è costituito dal Clero secolare e regolare* (1).

Orbene se in conformità alle leggi liturgiche tanto il Clero secolare che il regolare non possono partecipare alle processioni se non con *l'abito liturgico* (per il Clero secolare almeno la cotta sopra la veste talare per il regolare l'abito corale) (2) è logico che i Terziari se vogliono fruire del privilegio di far parte del *corteo liturgico e godere della precedenza* debbono indossare quell'abito che la Chiesa stessa prescrive *ad hoc*.

Anche le Confraternite di laici hanno *ab antico* il privilegio di partecipare alle pubbliche processioni; ma anch'esse devono *incedere collegialiter* e con il *sacco*, per far parte del corteo liturgico.

Ben inteso che le Confraternite – qualunque esse siano e in qualsiasi processione – dovranno cedere il luogo più degno ai Terziari.

Ma tanto i Terziari che i Confratres, devono incedere *in habitu*. Che se i Terziari non vestissero il sacco, i Confratelli invece sì, è logico che i Terziari non potrebbero in questo caso pretendere la precedenza.

Nè ciò vuol dire negare al Terz'Ordine la superiorità sulle Confraternite; ma solo che il Terz'Ordine *non usando l'abito prescritto* si mette da sè stesso in condizione inferiore della Confraternita che lo indossa (3).

In questo caso il Terz'Ordine pur incedendo *collegialiter* e con le proprie insegne che *non siano l'abito intero*, potrà partecipare alla processione come *corpo morale puramente laico*.

Poichè è risaputo che alle processioni possono prendere parte anche *Corpi morali di laici* (Pie Unioni, Associazioni di uomini e giovani di Azione Cattolica ecc), ma questi non potendo far parte del *corteo*

ai numeri 1533–1536 della divisa che devono indossare i Terziari nelle processioni, parla di *habitus, proprius habitus* e non di scapolare.

E al n. 1539 dice: « Jam alibi diximus valde expedire ut *Tertiarii Franciscales in processionibus integram vestem deferant* ».

(1) Tanto vero che i Terziari uomini (pei quali soltanto veramente si deve parlare del diritto di precedenza) possono anche procedere *sub unica cruce* del Primo Ordine (Sacra Congregazione dei Riti, Decret. auth., vol. VI, n. 4163); diritto che – secondo il Prummer sarebbe rivocato dal Codice, canone 706; ciò che non pare, *essendo ancora oggi in uso a Roma nelle processioni*.

(2) De Herdt, *Sacrae Liturgiae Praxis*, III, 317.

(3) Qui sarebbero da richiamare le decisioni della Sacra Congregazione del Concilio 13 giugno 1892; e quella della Sacra Congregazione dei Riti, *Monopolitana*, 27 marzo 1893, riguardanti due Confraternite i cui membri erano Terziari e perciò pretendevano la precedenza su altre Confraternite. La Santa Sede nega la precedenza: se i Terziari la vogliono lascino la divisa di Confratelli, indossino l'abito proprio dei Terziari e procedano « *qua tales* ». Ciò che equivale: Le Confraternite di Laici hanno diritto alla precedenza se vestono di sacco contro i Terziari che non vestono l'abito.

liturgico propriamente detto, dovrebbero seguire, con un ordine stabilito, la statua del Santo o il Santissimo; oggi però essi sono ammessi *ad aprire il corteo* procedendo sotto il proprio vessillo: ciò che era già in uso. (« Monitore Ecclesiastico », vol. XII, 1900, pag. 180).

Ma si dirà: il Codice ha modificato queste norme, onde il fin qui detto non ha nessun valore. Ecco quel che ci resta da vedere.

Nel Codice, canoni 701, 83, è detto che i Terz'Ordini, le Confraternite, le Pie Unioni ecc., « godono del diritto di precedenza soltanto « quando procedono collegialmente sotto la propria croce o vessillo e « con l'abito o le insegne ».

Ecco quindi, dicono il P. Matteo e l'Anonimo, che se esistesse l'obbligo dell'*abito intero* sarebbero superflue le parole *oppure insegne* (lo scapolare e il cordone).

Ma si noti che il canone si riferisce ai Terzi Ordini, alle Confraternite, alle Pie Unioni ecc., onde l'espressione *abito oppure insegne* va riferita rispettivamente: e cioè per i Terziari, Confraternite e per chiunque abbia il privilegio *dell'abito*; questo si richiede; per gli altri (Pie Unioni ecc.), *basteranno le insegne.*

Però c'è il canone 706 che riguarda i soli Terziari e di essi dice testualmente: « che se i Terziari intervengono alle processioni *cum insignibus sub cruce propria incedant necesse est* ». Dell'abito nessuna menzione.

E, senza dubbio, questo canone sembrerebbe favorire l'opinione del P. Matteo.

Ma si deve notare che in questo canone 706 *non si parla del diritto di precedenza*, ma di puro intervento alle processioni. Ciò che è ben diverso. Vi partecipino senza pretendere la precedenza nel corteo liturgico. Di questo diritto alla precedenza è già detto appunto al canone 701, 3, che *richiede l'abito intero o le insegne a seconda che si tratti di Terziari o Pie Unioni.*

Si deve poi aggiungere il canone 703, il quale *impone ai* Terziari l'uso di *vesti speciali per poter partecipare alle processioni, stabilendo pure che non ai Superiori Regolari, ma all'Ordinario del luogo spetta di approvarle.*

Se il solo scapolare con il cordone fosse sufficiente per poter godere la precedenza sulle Confraternite vestite di sacco, questo canone 703 si dovrebbe dire superfluo. . .

Allora è questione di interpretazione del Codice.

E in questo caso, facendo ricorso ai criteri del canone 6 i canoni 701, 703, 706, dovranno interpretarsi *ex veteris juris auctoritate atque ideo ex receptis apud probatos auctores interpretationibus.*

Ora abbiamo già visto quale fosse fino al Codice il diritto vigente. E ciò è tanto vero che il Codice stesso al canone 701 richiama proprio tutti quei Decreti *che impongono ai Terziari l'obbligo dell'intero abito*

per godere del diritto della precedenza, e dei quali mi sono valso in questo articolo cioè la decisione della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari 6 aprile 1900 e le altre dei Riti in *Fodiana*, *Monopolita*, *Nucerina Paganorum*.

Ma v'è di più, e cioè che in fondo questa è una questione liturgica giacchè si cerca *quale abito si richieda per godere la precedenza nelle Processioni.*

E allora bisogna ricorrere, a norma del canone 2, alle leggi liturgiche vigenti e che il Codice non ha mutate. Ma abbiamo già visto ciò che esse richiedono in proposito.

In fine, se vogliamo rafforzare quanto abbiamo detto con l'autorità degli scrittori, ci basti riferire quel che afferma un competente Lettore Francescano, P. Giovanni Cerri, che scrive dopo il Codice (1921): *Giusta l'antico e il nuovissimo diritto canonico, da tutti è ritenuto che l'abito e divisa da indossare nelle processioni o funzioni pubbliche affin di godere della precedenza, e l'abito o divisa intera quale anticamente usavasi* (1).

Uguale dottrina espongono il Sac. dott. Pasquale Vito (*Note canoniche sulla precedenza*, Verona 1924, pag. 60 e seg.) e il P. Leopoldo da Cortona Cappuccino (*Il Terz'Ordine Francescano nel Diritto canonico dopo il Codice*, Milano 1924, pag. 70 e seg.); P. P. Stein O. F. M. (*Tertius Ordo Franciscalis*, Woerden in Holl., 1923, pag. 73). Di coloro che tengono l'opposta sentenza non conosco che il P. Matteo e, recentissimo, il P. A. Sobradillo anch'esso Cappuccino, che lo segue fedelmente (*La Tercera Orden de S. Francisco*, Madrid, 1935, n. 53, 3) (2).

Da tutto ciò pare che si possa concludere che la sentenza che sostiene l'obbligo per i Terziari di vestire l'abito intero se vogliono godere del diritto alla precedenza nelle processioni non solo nei riguardi degli altri Terziari ma anche delle Confraternite che lo indossano; sia tutt'altro che teoria arbitraria e non giusta.

II.

Della precedenza fra i Terz'Ordini Cappuccino e Minimo nella Città di X.

Giacchè si presenta l'occasione mi sia consentito di dare una breve risposta alle osservazioni del Padre Matteo fatte in « Perfice Munus ! », pag. 115 a quanto avevo scritto io in « Monitore Ecclesiastico », pag. 43 e seguenti.

(1) P. Giovanni Cerri, *Il Terz'Ordine Francescano nella Nuova Giurisprudenza ecclesiastica*, Marietti, Torino-Roma, 1921, Cap. V, pag. 17 e pag. 38.

(2) Il P. Scafer (*De Religiosis*: 1931) che *parrebbe sostenere la sufficienza delle sole insegne*, nota tuttavia: « pro Tertiariis habetur, ex can. 703, 3 et 706 hac in re « quaedam limitatio », n. 631, b (4).

Io avevo sostenuto il diritto di precedenza a favore del Terz'Ordine Minimo su quello dei Cappuccini per due ragioni: 1° il quasi possesso; 2° la più antica fondazione in X del Terz'Ordine Minimo.

Il P. Matteo opponeva, che il quasi possesso del Terz'Ordine Minimo non veniva da me provato; e nemmeno la più antica fondazione; tutt'al più quest'ultima si poteva supporre come esistenza di Terziari *isolati*, non già come Congregazione *organicamente costituita*; requisito essenziale questo che il Codice esige perchè un Terz'Ordine possa fruire della precedenza.

Ciò, in sostanza, quello che il chiarissimo P. Matteo oppone alla mia soluzione; è dunque necessario replicare brevemente, per stabilire la verità.

Quanto al primo: nel caso come era stato proposto a me veniva asserito – e l'asserzione mi venne confermata in seguito – che nelle processioni a cui prendevano parte i due Sodalizi femminili dei Terz'Ordini, Cappuccino e Minimo, nella Città di X a cominciare dalla festa del Corpus Domini del 1930 (epoca del ritorno ad X dei Minimi) fino al giugno del 1933, la Congregazione dei Minimi *ebbe sempre la precedenza su quella dei Cappuccini*. Solo nel 1933 i Cappuccini fecero ricorso alla Curia interrompendo il possesso dei Minimi.

Quindi – *si vera sunt exposita* – era a favore dei Minimi un quasi possesso di quattro anni circa, valevole perciò a stabilire per esso il diritto di precedenza sul Terz'Ordine dei Cappuccini (1) dal quale non poteva e non può essere privato il Terz'Ordine dei Minimi.

Ciò *si vera sunt exposita*... Orbene questo è un fatto che si può e si deve facilmente provare con testi e documenti che gli interessati dovranno fornire all'Autorità competente cui spetterà il giudizio. E nel caso che il fatto del quasi possesso venisse provato, definire la questione a favore del Terz'Ordine dei Minimi.

Quanto al secondo: affermando io più antica la fondazione del Terzo Ordine dei Minimi intendevo *dell'erezione canonica del Sodalizio*, avvenuta fin da quando i Minimi fondarono in X (1510) il loro convento del Primo Ordine. Non si può infatti neppure supporre, che invece di una *Congregazione del Terz'Ordine* esistessero solo dei *Terziari isolati* nella città di X, in quel tempo. I Terziari isolati sono la *eccezione*: la Congregazione è la *regola*: quelli esistono là dove non v'è possibilità di erigere o governare la Congregazione. Questa, di regola, sorge contemporaneamente al Primo Ordine, per i vantaggi reciproci che dalla coesistenza traggono il Primo e il Terzo Ordine.

Ora, si noti bene che nel caso nostro si tratta di una città arcivescovile di grande importanza. I due conventi dei Cappuccini e dei Mi-

(1) È superfluo indugiarci sui «principii»: si veda del resto quanto ha scritto lo stesso Padre Matteo a pag. 427 di «Perfice Munus!».

nimi erano fiorenti case tra le principali della Regione: Convento proprovincializio il primo, Collegio di studi e sede di una Accademia letteraria il secondo. Siamo, per i Minimi, all'inizio del secolo XVI (1510) a pochi anni dalla definitiva approvazione della Regola del Terz'Ordine dei Minimi (Giulio II, 1506); regola che *non considera affatto i Terziari isolati* ma solo la *Congregazione del Terz'Ordine*. E siamo in epoca in cui – sarei per dire – la esistenza di fatto del Terz'Ordine si identifica con la erezione in Sodalizio, *perchè questa erezione dipendeva allora esclusivamente dai Superiori Regolari e non dall'Ordinario del luogo*: bisognerà attendere quasi quattro secoli, prima che la Santa Sede ponga questa restrizione ai Regolari (1). Nella chiesa conventuale dei Minimi di X è da antica data una Cappella riservata al Terz'Ordine con l'altare dedicato a S. Francesco di Paola e ai Patroni del Terz'Ordine. Tutti motivi che rendono assolutamente inconcepibile l'idea di Terziari isolati in X all'epoca a cui ci riferiamo (2).

Ammessa la esistenza del Terz'Ordine dei Minimi in X, sarebbe quindi assurdo pensarlo a quei tempi ed in quelle circostanze non eretto in Sodalizio. E che la esistenza di esso Terz'Ordine (leggi: eretto canonicamente in Sodalizio) risalga in X allo stesso tempo in cui fu eretto il convento del Primo Ordine, si deduce con ogni certezza morale, dalla *consuetudine universale e costante « esistente presso i Minimi »* (a questi soli e non ad altri alludevo) per la quale la erezione del Terz'Ordine segue contemporaneamente alla fondazione del Primo.

Tale consuetudine veniva affermata proprio per la città di X nella edizione di una Regola del Terz'Ordine edita nel 1855 nella stessa città dove è detto che ritornando i Minimi dopo la soppressione *nella propria chiesa, si è ripristinata ancora l'aggregazione al Terz'Ordine che di regola segue la istituzione dei religiosi, come si pratica in Paola, Napoli, Roma e dovunque sono fondate le Chiese dei Minimi.*

Ripristinata l'aggregazione al Terz'Ordine: cioè, i PP. Minimi, non appena rientrarono in X dopo quella soppressione, ricominciarono ad ascrivere al loro Terz'Ordine (giuridicamente esistente ancora, e come Sodalizio s'intende, ma che evidentemente durante la loro assenza languiva o era anche estinto di fatto). Questo e non altro è il senso ovvio

(1) L'obbligo sancito dal Codice (Can. 703 §2) dell'assenso dell'Orinario, risale appunto al 1893. Il MOCCHEGGIANI (*Collectio Indulg. etc.*) riportata la disposizione della Santa Sede (n. 1532) fa seguire tra l'altro il commento apparso allora nella « Analecta S. O. Praedicatorum »: « Obligatio, impetrandi consensum Ordinarii loci ad « erigendam novam congregationem seu fraternitatem Tertiariorum Saecularium hac- « tenus pontificia lege non adhuc praescripta, hodie dumtaxat vi decreti ut supra « (31 gennaio 1893) sancita est ». Si veda anche: P. MILETA O. M. C., *Trattato giuridico sul Terz'Ordine secolare di San Francesco d'Assisi*. Roma, 1921, pag. 45, seg.

(2) Vorrei conoscere se e presso quali canonisti fosse nota, a quei tempi la distinzione odierna tra Terziari *isolati* e « *congregati* ».

e naturalissimo di quelle parole premesse all'edizione locale della Regola: le quali, quindi, erroneamente il P. Matteo vuole stiracchiare per il suo assunto.

Il P. Matteo annette molta importanza al fatto di una *prima e seconda* fondazione; la quale ultima *sarebbe stata fatta « appunto per ovviare alle difficoltà e contestazioni che avrebbero potuto nascere e che poi nacquero in realtà sul fatto della asserita prima fondazione »*. Ma questa *seconda fondazione* è solo nella fantasia del Consulente: mai io ho parlato di prima *e seconda* fondazione, ma solo di un « ripristino dell'unica antica fondazione avvenuto *iure post liminii* ». Il diritto dei Minimi deriva da quell'epoca prima che nonostante la lunga assenza dei religiosi per le soppressioni, ha la sua efficacia appunto per quel *diritto postliminii*, al quale invano mi sarei appellato se avessi ammessa una *seconda fondazione*.

Certo se si potessero allegare documenti scritti e storici della data di fondazione non ci sarebbe questione da fare: intanto sorge la questione perchè questi mancano. Ma si pensi che sono trascorsi dei secoli, che sono avvenute varie soppressioni con continue manomissioni e distruzioni di archivi e di biblioteche; in questi casi la mancanza di un documento scritto viene supplita da fatti, circostanze e presunzioni che costituiscono un sicuro elemento di prova per il giudice. Se non si tenesse conto di questi principii in casi simili (che sono frequentissimi) io non saprei quali e quanti istituzioni potrebbero oggi sostenersi.

Noto infine che dal modo come venne prospettata a me la controversia (si rilegga il *caso*) si rileva che per altre ragioni i Cappuccini contrastavano ai Minimi il diritto della precedenza. Non a causa di priorità di fondazione nel luogo, nè di quasi possesso del diritto stesso; ma solo per la *più antica fondazione e per la superiorità del Terz'Ordine Francescano*. Onde i Cappuccini pretendevano la stessa precedenza di cui godono i Minori Osservanti della stessa città di X; elementi questi che non entrano nella questione giuridica di precedenza, perchè come appunto avevo notato per il Diritto Canonico, i Terzi Ordini sono tutti considerati di uguale personalità giuridica e dello stesso grado.

Mi pare così che siano risoluti anche i dubbi del chiarissimo P. Matteo per stabilire il diritto del Terz'Ordine Minimo su quello dei Cappuccini nella città di X.

P. Gennaro Moretti, dei Minimi.

III.

La Santa Messa conventuale.

1. È risaputo che lo scopo dei Capitoli è una maggiore solennità del culto da rendersi a Dio, e, per i Capitoli cattedrali, una speciale assistenza al Vescovo diocesano (can. 391); ond'è che ogni Capitolo è

tenuto ogni giorno ai *divini uffici* corali, salve le leggi di fondazione o speciali indulti; l' ufficio divino poi comprende « psalmodiam horarum canonicarum et celebrationem cum cantu *Missae conventualis* », oltre alle altre Messe che si dovranno celebrare secondo le rubriche del Messale o per causa di pie fondazioni (can. 413). Donde si rileva che Messa conventuale è quella che qualsiasi Capitolo è tenuto ogni giorno a celebrare per diritto comune e non per uno speciale titolo giuridico. Essa fa parte dell'Ufficio divino, insieme con le ore canoniche, ond'è che un capitolare anche se assistesse a queste per sè, non soddisferebbe all'obbligo del divino ufficio, se non partecipasse anche alla Santa Messa conventuale la quale viene così ad essere inserita e come incastonata nell'ufficiatura quotidiana, inseparabilmente.

Ed abbiamo detto *incastonata* non a caso, dappoichè del servizio divino che si tributa al Signore quotidianamente e collegialmente nella chiesa capitolare, la Santa Messa è indiscutibilmente la parte più nobile e come il centro cui convergono o da cui partono a degna corona le ore tutte della salmodia, che vengono così a costituirne come la preparazione e il coronamento. Per questo appunto la Santa Messa conventuale è intonata all'ufficio del giorno, e come le ore canoniche così anch'essa va cantata e con l'assistenza dei ministri, salvo casi eccezionali. A nessuno può, a nessuno deve sfuggire l'importanza sociale di questo particolare liturgico.

2. L'origine della Messa conventuale viene esposta da Benedetto XIV così: « Profecto non solum prioribus Ecclesiae saeculis verum etiam temporibus haud longe a nostra aetate remotis (quod vos ex Historia Ecclesiae didicisse non dubitamus) servabatur olim in singulis ecclesiis series accurate omnium et singulorum quorum liberalitate unaquaeque aucta fuerat, eorumque nomina sacris Diptycis, sic enim vocabantur, ideo consignata erant, ut eorundem recordatio numquam interiret, utque pro iis tum preces funderentur, tum etiam Missae sacrificium offerretur; quam ob causam etiam praedictus catalogus in plerisque ecclesiis ob oculos presbyteri celebrantis apponi consuevit; licet iidem pii benefactores in suis donationibus nihil penitus pro se pacti essent, sed tantummodo pro peccatorum suorum remissione se bona sua Deo offerre declarassent. Ecclesiarum siquidem praesules preces pro iis impetrandas esse duxerunt; quamvis illi propria bona offerentes ne verbum quidem ea de re fecissent. Sacrorum huiusmodi diptycorum usus sensim defecit: ob idque in oblivione iacent alicubi complurium benefactorum nomina. At non idcirco deserere fas est usum et disciplinam orandi pro iis, et sacrificium Missae pro illis offerendi. Atque inde praeceptum applicandi Missam conventualem pro benefactoribus in genere, originem atque rationem desumit ». (Ep. encycl. *Cum semper oblatas*, 19 agosto 1744, § 14, in Gasparri, *Fontes*, I, 345); ond'è che con le

parole dello stesso grande Pontefice canonista si può definire Messa conventuale « quae singulis diebus canitur a clero praedictarum ecclesiarum, pro earundem benefactoribus in genere quotidie applicatur, eodem prorsus modo, quo Missam Parochialem ab iis qui curam animarum gerunt, pro populo sibi commisso, singulis saltem diebus festis de praecepto applicari debere superius declaravimus » (ib. § 11).

3. Onde apparisce chiaro l'obbligo per il Capitolo non solo di celebrare la Santa Messa Conventuale ogni giorno come parte essenziale della divina officiatura, ma l'obbligo ancora di applicarla *in genere* per i benefattori di quella chiesa, come espressamente sancisce il canone 417, § 1: « Missa conventualis applicanda est pro benefactoribus in genere ». Obbligo che non riguarda questo o quel benefattore in particolare, ma i benefattori *in genere*, sicchè ad esso non si soddisferebbe con la Messa che in quel giorno si celebrasse, putacaso, per un determinato benefattore in forza di un particolare titolo, nè con la Messa che si vuol celebrare in giorni determinati a titolo di anniversario, nè sostituendo alla Messa conventuale altre preci, come lo stesso Sommo Pontefice esplicitamente ammonisce (ib., § 12–13). E per farsi un'idea della gravità di tale obbligo e della importanza che la Chiesa ha sempre annessa alla Messa Conventuale basta rilevare che difficilmente vi si ammettono cause scusanti. Certo non quella dell'uso contrario, sebbene immemorabile, il quale anzi andrebbe considerato come corruttela del diritto; nè la concorrenza dell'obbligo che un capitolare, avendo per caso anche cura d'anime, avrebbe di applicare per il popolo, chè anzi in tal caso egli dovrebbe applicare la Messa conventuale per i benefattori in genere e l'altra dovrebbe farla applicare da un sostituto, quasi come dispone ancor oggi il canone 419, § 2, ove è detto: « Si quis eodem die urgeatur onere utriusque Missae, et pro populo et conventuali, hauc ipse celebret applicetque per se, illam per alium vel per se die sequenti ». Meno ancora scuserebbero la esiguità del numero dei canonici o la tenuità del reddito, potendo alla prima ovviare con ammettere a celebrare detta Messa anche i mansionarii, ai quali verrà corrisposta adeguata elemosina; alla seconda rimpinguando nei modi legittimi le esigue prebende ovvero, non essendo ciò possibile, riferendone alla Sacra Congregazione del Concilio, che provvederà d'autorità pontificia: chè anzi ove per motivi speciali vi fosse obligo di due o tre messe conventuali, quotidiane, non si soddisferebbe che con la esatta celebrazione di tutte e due o di tutte e tre (ib., § 15–22).

Tali disposizioni benedettine ripetutamente inculcate dalla Curia Romana, non essendo in contrasto, anzi essendo in perfetto accordo col diritto vigente (can. 417), in forza del canone 6 si deve dire che rimangono in pieno vigore.

4. Tale obbligo quindi è, come le ore canoniche, quotidiano ed ha

la precedenza sugli altri, persino nei giorni nei quali in Cattedrale dovesse celebrare pontificalmente il Vescovo; in tali giorni infatti il capitolare cui tocca di turno la celebrazione della Messa Conventuale è tenuto egli stesso ad applicarla, celebrando fuori coro, per i benefattori in genere; e ciò anche se in luogo del Vescovo, mancante o assente o impedito, lo sostituisse nella Messa solenne la prima dignità ai sensi dal canone 397, 1° e in tal caso: « Missam conventualem sine cantu celebrare licet hebdomadario cum in ecclesia, pontificali ritu, Episcopus vel alius loco Episcopi celebrat », come dispone il canone 413, § 3, e come già aveva risposto dal 4 marzo 1876 la Sacra Congregazione del Concilio (ved. « Monit. Ecc. », I, p. 105; « Acta S. S. », IX, 334, 336, citata anche da D'Annibale, III, 178, nota 7). Ond'è che il D'Annibale (vol. III, § 178) sintetizzando con l'arte sua tutta la dottrina su tale argomento scrive: « Constat autem hoc officium horis canonicis et missa conventuali: et, ut satisfaciant, illas psallere debent, huic adesse. Quam praeterea aportet canere, et applicare (pro benefactoribus et fundatoribus in genere, sublata qualibet contraria consuetudine), singulis diebus, his quoque quibus Episcopus celebrat pontificaliter; licet alia forte celebranda sit missa pro anniversario defunctorum, aut pro certo aliquo benefactore, aut votiva, aut (si ecclesiae adnexa sit animarum cura) pro populo ».

5. Sorge ora un dubbio. In una cattedrale il 2 novembre dopo l'ora di terza si celebrava la Messa Conventuale applicandola per i benefattori *in genere*, vivi e defunti, e dopo l'ora di nona si cantava quella di tutti i fedeli defunti. Dopo la Costituzione *Divino afflatu* non essendo consentita che una sola messa conventuale, quella dopo nona, si domanda se questa debba essere applicata per i benefattori o per tutti i fedeli defunti.

Per ben comprendere la difficoltà occorre vedere il testo della menzionata Constituzione *Divino afflatu*, 1 nov. 1911, con la quale Pio X, di venerata memoria, riformava la distribuzione del *salterio* nel *breviario romano*; in tale occasione egli dava pure disposizioni sia per la messa conventuale in genere sia per l'ufficiatura della commemorazione di tutti i fedeli defunti. Quanto alla Messa conventuale disponeva che se ne cantasse una sola in coro, quella del giorno, le altre venissero celebrate *extra chorum*, eccetto le Messe delle Litanie maggiori o minori, quelle del S. Natale, degli anniversari della consacrazione del Sommo Pontefice, della consacrazione o traslazione del vescovo, della morte dell'ultimo vescovo, di tutti vescovi o canonici defunti o le Messe di fondazione (Const. cit., tit. XII).

Quanto poi alla Commemorazione di tutti i fedeli defunti il titolo XIII del documento in esame prescrive: « 1° Nella Commemorazione di tutti i fedeli defunti, omessi l'Officio e la Messa del giorno corrente,

si fa soltanto l'Officio con la Messa per i defunti, come è prescritto nell'Appendice del nuovo *Salterio*. 2° Se il 2 novembre occorra una domenica o un doppio di prima classe, la Commemorazione dei defunti verrà celebrata il dì seguente se non impedito; e se in questo occorresse un doppio di seconda classe, sarà questo che dovrà esser trasferito secondo la regola data al titolo III, n. 3 ». A noi interessa qui la sola parte che riguarda la Messa conventuale; una sola se ne dovrà e se ne potrà dire, e dovrà essere la Messa *pro defunctis* prescritta dalle rubriche per quel giorno.

Con questa prescrizione va messa in rapporto la Constituzione di Benedetto XI, *Incruentum*, 10 agosto 1915, assorbita in parte nel canone 806, § 1 e nel resto lasciata in vigore dal canone 2, per la quale il giorno della Commemorazione di tutti i fedeli defunti è fatta facoltà (non obbligo) a tutti i sacerdoti di celebrare tre Messe, percependo l'elemosina per una sola (cfr. can. 824, § 1) e con l'avvertenza che chi celebra una sola Messa o chi dovrà cantarla, non possa prendere che la prima, e che la Messa solenne conventuale va collocata dopo l'ora nona (v. rubrica nel *Salterio* nuovo, dopo nona). Di conseguenza, dovendo la messa conventuale essere applicata *pro benefactoribus in genere*, come sopra abbiamo visto, in tal senso dovrà darsi la risposta al dubbio propostoci, doversi cioè nella fattispecie applicare *pro benefactoribus in genere*.

6. Nè si dica che nel caso l'obligo di applicare anche per tutti i fedeli defunti sia nato dalla diuturna osservanza, che ha indotta una inveterata consuetudine, e che lo stesso Benedetto XIV nella citata Enciclica vuole rispettate le consuetudini. Anzitutto farei le mie riserve sur una siffatta consuetudine, dappoiché perché questa possa dirsi norma di diritto, occorre sia generale; un solo capitolo è terreno inadeguato per nutrire una consuetudine, come ho ampiamente dimostrato altrove, dal punto di vista della morale, del diritto canonico e del civile ancora (*De norma juris*, § 39–59, p. 53–75); e poi bisognerebbe provare ancora che tale diuturna osservanza fosse determinata e sostenuta dalla consapevolezza di un vero dovere di giustizia anziché da un lodevolissimo sentimento di pietà. Né s'invoca a proposito, qui, l'autorità di Benedetto XIV, il quale nella lodata Enciclica parla di Messe conventuali, quelle che, secondo la definizione ivi stesso data, vengono quotidianamente celebrate dai Capitoli per i benefattori in genere; in tale definizione non rientrerebbe davvero la Messa che, in ipotesi, sarebbe stata dal Capitolo celebrata una sola volta l'anno, il 2 novembre, per tutti i fedeli defunti: ora alle sole Messe conventuali si riferisce Benedetto XIV al § 22 della citata Enciclica, dove a proposito della diuturna osservanza qua e là invalsa, dà ai vescovi questa norma: « Nos ita indicamus, idque vobis tenendum indicimus: laudandos nempe et confirmandos esse quotquot sponte sua secundam

aut tertiam conventualem Missam pro benefactoribus in genere applicant; qui vero idem agunt ex vi consuetudinis in ipsorum ecclesia vigentis, iis imperandum ut in ea consuetudine perseverent. Ubi vero id usu receptum non invenitur, liberam omnino secundae tertiaeque Missae conventualis applicationem celebrantibus relinquendam esse, dummodo in commemoratione pro defunctis eclesiae *benefactorum in genere* non obliviscantur »; trattasi quindi di vera e propria Messa conventuale, quella da applicarsi per i benefattori in genere della chiesa capitolare, non per tutti i fedeli defunti, a meno che questa non sia stata instituita da un legato o una fondazione o altro titolo particolare, nel qual caso per il titolo XII in combinazione col comma 1° del titolo XIII della *Divino afflatu*, andrebbe celebrata *extra chorum* e letta.

7. L'onere della Messa conventuale grava il Capitolo (can. 413, § 1) e conseguentemente tutti e singoli i beneficiati corali (can. 414), in solido quindi e in singolo, anche se le rendite beneficiarie sian diminuite, anche se in seguito alle spogliazioni siano state sostituite in tutto o in parte da assegni o da congrue governative. In concreto poi l'obligo della singola Messa conventuale grava l'eddomadario, secondo i turni di servizio che vengono stabiliti dalla disciplina interna del Capitolo (can. 414 e 416). Onde il De Herdt, *Praxis capitularis*, pag. 305 a ragione osservava: « Omnes ex canonicis ad Missam conventualem tenentur... exceptis aegrotantibus qui neque per alium suis sumptibus Missam conventualem canere tenentur ». L'eccezione è umanitaria e anche oggi trova il fondamento giuridico nel canone 420, 5°, ove è scusato dal coro in modo da non perdere neppure le distribuzioni quotidiane « qui infirmitate aliove physico impedimento choro prohibetur assistere », onde giustamente il canone 417 § 2 sancisce: « Capitularis infirmitate detentus non tenetur eleemosynam praebere sacerdoti capitulari, qui ipsius vicem supplet in Missae conventualis celebratione et applicatione, nisi statuta capitularia vel particularis consuetudo aliud ferat ». Beninteso che la consuetudine particolare deve essere legittima, secondo i criterii ai quali ci siamo sopra richiamati; così pure gli statuti particolari nulla tolgono a chi per un indulto personale a causa della sua infermità, per esempio a causa di cecità, di paralisi od anche di estrema vecchiaia fosse esentato dal coro. La Messa conventuale è, come abbiamo stabilito, parte essenziale, anzi la parte centrale della ufficiatura corale, quindi la dispensa dal coro porta con sè l'esonero anche dalla Messa conventuale, sia dalla assistenza sia dalla applicazione della medesima; né si può obligare a fare *per alium quod quis per se facere non tenetur*. Ne viene per logica conseguenza che ad un indultario siffatto non si può imporre gravame di sorta a tal fine; e che quindi laddove al celebrante la Messa conventuale si desse una elemosina da prelevarsi dal fondo distribuzioni o dal reddito globale delle prebende (can. 417,

§ 3), tale prelievo non può a nessun patto intaccare né il reddito prebendale dell'indultario, né le distribuzioni che dall'indulto gli venissero riservate. Il che varrebbe a maggior ragione se tale sistema di stipendio e di prelievo venisse costituito dopo la concessione dell'indulto, anche se di esso si facesse espressa menzione nei nuovi statuti, a meno che non intervenisse una espressa revoca dell'indulto medesimo (can. 4) da parte non del Capitolo, che sarebbe assurdo, ma della Santa Sede che il medesimo indulto ha concesso (cfr. can. 70 seg., e Romani, *De norma juris*, § 214 seg. p. 229 seg.).

8. All'infuori di questo compenso, che in via eccezionale la legge tollera, venga prelevato dal fondo beneficiario e dato a chi effettivamente celebra la Messa conventuale, sia esso semplice beneficiario o prebendato, nessun altro compenso può al medesimo venir corrisposto e meno ancora altra elemosina di sorta sia dal Capitolo che dai fedeli, come ripetute volte s'è espressa la S. Congregazione del Concilio e come balza anche dalla semplice lettura del canone 825.

9. Forse non è inopportuno accennare che criterii di giustizia e di equità debbono anche presiedere nella distribuzione dei turni già sopra accennati. E innanzi tutto dappoichè la Messa conventuale per sé è solenne e va cantata, con l'assistenza del diacono e suddiacono, salvo speciale indulto per particolari motivi, come l'esiguo numero dei capitolari; in tal caso nondimeno la Messa conventuale continuerebbe ad esser considerata come solenne sia per quanto si riferisce alle collette, sia per il numero delle candele da accendere all'altare, sia per le preci da dirsi, secondo la istituzione di Leone XIII dopo la Messa.

10. Fuori di questo caso la Messa conventuale dev'essere cantata dal clero capitolare per turno, e dove le prebende sono distinte in presbiterali, diaconali e suddiaconali l'onere dell'applicazione grava solo, per natura stessa delle cose, sui canonici presbiteri, salva la sostituzione, di cui qui non è il caso di parlare (cfr. S. C. Conc., 29 aprile 1878; 9 settembre 1843). Basti solo notare che, come non è tenuto a farsi sostituire a sue spese il capitolare infermo, così non sarà tenuto qualsiasi capitolare assente per altri motivi legittimi (cfr. S. C. Conc. in *Signina*, presso Pallottini, v. *Canonici*, § 2, n. 263 seg.).

Si comprende d'altra parte che tale onere non grava né sui mansionarii né sui rettori di beneficii, che, pur esistendo nella cattedrale o nella chiesa collegiata, non sono tuttavia beneficiati corali.

11. Ma bisogna tener d'occhio sempre le tavole di fondazione. Esse talora stabiliscono che l'ufficio di ministri assistenti (diacono e suddiacono) venga compiuto sempre dai beneficiati semplici, eccettuati i pontificali; altrove c'è l'uso, certo non censurabile, di riserbare le funzioni più solenni alla prima dignità del Capitolo, esentandola, beninteso, dal turno con gli altri canonici (S. C. Conc. in *Placentina*, 7 luglio 1725;

in *Mandelen*, 14 giugno 1845); inoltre il canonico teologo e il penitenziere pur essendo esenti dall'ufficio di ministri, non lo sono tuttavia dal turno dei celebranti e quindi dall'onere della Messa conventuale e neppure dall'ufficio di assistere il vescovo nei pontificali (S. C. Conc., 14 febbraio 1920 e 10 marzo 1923; cfr. *Caerem. Episc.*, lib. I, cap. 8, n. 1); e finalmente occorre appena accennare che tale esenzione è un privilegio non un obligo, vi posson quindi rinunziare quando vogliono, senza pregiudizio, beninteso, dei loro successori.

Come si vede su questo terreno si lascia un ampio respiro agli usi locali e alla così detta autonomia della volontà; ma per conto nostro una maggiore uniformità non nuocerebbe né alla giustizia né alla pace.

12. C'è poi un altro genere di Messe che come queste delle quali abbiamo discorso sono dette pure conventuali, e sono quelle che fanno parte della officiatura dei Regolari. Di esse qui sarebbe lungo a dire; basti ricordare il decreto 3757 della S. R. C. 2 dicembre 1891, che dice così: «Regulares, jure consuetudinis aut eorum constitutionum secluso, teneri tantum legere unam Missam conventualem, officio videlicet dici respondentem, tempore a rubricis praescripto, quamvis aliae ab illis essent canendae, sive votivae sive defunctorum, ut onera particularia adimpleantur, vel ex peculiari Sanctae edis indulto. — Sive Missa illa legatur sive fiat cum cantu, non solum in duplicibus primae sed etiam secundae classis, omittendam esse commemorationem simplicis occurrentis aut de die infra octavam. — Missas feriarum, duplicibus aut semiduplicibus occurrentibus regularibus non esse vetitas, si a rubricis praescribantur, dummodo tempus servetur in iisdem rubricis praescriptum, et choralibus iis assistendi libertas fiat. — Ad Rogationum Missam quod attinet, ad eam celebrandam teneri, si tamen publica supplicatio locum habeat. — Ubi vi constitutionum Ordinis, vel ratione consuetudinis, feriarum aut vigiliarum occurrentium Missae fieri debeant, eas non esse omittendas, et tempus in rubricis praescriptum omnimode servandum». A tal proposito la stessa Sacra Congregazione, il 14 maggio 1909 rispondeva che al surriferito decreto debbono stare anche i Religiosi le cui Constituzioni nulla fissano circa la Messa conventuale, e che questa «choraliter, idest cum adsistentia communitatis omnino celebranda est, et quidem post recitatam in choro respectivam horam canonicam; ipsa autem Missa et horae eandem praecedentes congruo tempore persolvantur»: anche tale Messa conventuale, sebbene celebrata eventualmente senza canto, deve tuttavia ritenersi come solenne quanto alle collette, alle candele ecc. (S. R. C., 7 dicembre 1888, 3697) non quanto alle commemorazioni (S. R. C., 12 marzo 1836, 2740 ad VII; 10 gennaio 1906 ad 2).

13. Ma di tutte queste cose il popolo che sa? non diciamo dei dettagli, ma almeno della sollecita cura che la Chiesa Madre si prende

per ordinare quanto meglio possa il culto publico che il Corpo mistico di Cristo a tutte le ore del giorno e della notte rende all'Altissimo ? eppure quanto ne rimarrebbe edificato il popolo nostro, come si sentirebbe più vicino alla Chiesa, più vicino a Gesù ! e forse le Messe conventuali non sarebbero così gelidamente, squallidamente, desolatamente deserte.

s. r.

ASCETICA E LITURGIA

Una importante proposta liturgica.

L'importante proposta per l'introduzione nel *Messale* e *Breviario romano* del « Commune Confessorum Sacerdotum » ha avute molte ed autorevoli adesioni. Oltre quelle personali di molti Eccellentissimi Arcivescovi e Vescovi, è assai importante l'adesione collettiva della Conferenza Episcopale Pugliese già spedita alla Sacra Congregazione dei Riti.

La proposta « che ricolma un vuoto da tanti sacerdoti lamentato » (Conferenza Pugliese) è apparsa in varie Riviste ed anche sul « Monitore Ecclesiastico » nel numero di settembre u. s. Si è fatta sentire qualche rarissima voce divergente che però non pare fondata sopra argomenti inoppugnabili ed anche è ben poca cosa in confronto di tante fervide adesioni.

Sembra utile illustrare ancor meglio la proposta medesima ricordando gl'insegnamenti della Chiesa e dei Padri e Dottori intorno « all'altezza di elezione e predilezione che è sempre e principalmente caratteristica della vocazione sacerdotale » (Pio XI, il 7 luglio 1935).

Già l'Apostolo San Paolo nella sua prima lettera a Timoteo (C. V., vr. 17) ricorda la particolare venerazione dovuta ai sacerdoti per la loro dignità e missione: qui praesunt presbiteri duplici honore digni habeantur, maxime qui laborant in verbo et doctrina. L'autorità ad essi conferita sul Corpo reale di Gesù Cristo: accipe potestatem offerre Sacrificium Deo, e sul corpo mistico, le anime dei fedeli: accipe Spiritum Sanctum, quorum remiseris peccata remittentur eis, quorum retinueris retenta sunt, non solo li distingue da tutti i semplici fedeli e li colloca al di sopra di essi, ma li rende « paulo minus ab Angelis », anzi la loro potenza è superiore a quella degli Angeli stessi. La missione del sacerdote e la sua dignità sono ricordate nella sacra Ordinazione del novello levita con queste parole: Sacerdotem etenim oportet offerre, benedicere, praeesse, praedicare et baptizare, cum magno timore ad tantum gradum ascendendum est.

La voce dei Padri e Dottori.

È unanime la voce dei Padri e Dottori nell'esaltare la sublime dignità sacerdotale. San Giovanni Grisostomo afferma: Iis datum est ut potestatem habeant quam Deus Optimus neque Angelis neque Archangelis datam esse voluit. Per hos Christum induimus, una cum Dei Filio sepelimur, beati illius Capitis membra efficimur. Quo nomine Sacerdotes non modo vereri plus debemus quam vel principes vel reges, verum etiam majori honore quam parentes proprios honestare. Sacerdos nuncius seu Angelus vocatur, quia non sua sed ea quae Dei ipsum mittentis sunt, annuntiat dum ministerio praedicationis fungitur. San Tomaso: Sacerdos in quantum medius inter Deum et hominem habet nomen Angeli. In Christo est divini sacerdotii plenitudo, solus sacerdos potest gerere personam Christi et Ecclesiae. Proprium officium sacerdotis est esse mediatorem inter Deum et populum. S. Cipriano: Qui creavit te sine te dedit tibi creare se.

San Gregorio Papa: Quis fidelium dubium habere possit in ipsa immolationis hora ad sacerdotis vocem coelos aperiri et in illo Christi misterio choros Angelorum adesse, summa immis sociari ? San Bernardo: O praeclara, o reverenda potestas vestra, certe non est potestas post Deum sicut potestas vestra ! San Bonaventura nell'opuscolo *De Ecclesiastica Hierarchia* scrive: Recognoscant ergo Pontifices Christi et Sacerdotes quod a Dominatore universae terrae receperunt supremum dominium et a diebus soeculi non solum hominibus immo et angelicis spiritibus poenitus inauditum qua (ut dicit Bern.) neque regibus, neque soeculi huius potestatibus legitur attributum ut illud conficiat quotidie consecratus in sacerdotem in altari, quod Dei Filius divinitatis virtute perfecit in Coena Paschali ubi fuit remunerans et munus, cibans et cibus, offerens et oblatum. . . Dicuntur ergo Christi sacerdotes Dominationes. San Roberto Bellarmino nel T. III *Disputationem de controversiis christianae fidei* nel libro IV, capoverso 16, apporta il pensiero e la dottrina dei SS. Padri: de Ambrosio scribit Theodoretus dixisse eum Theodosio: Purpura imperatores facit non Sacerdotes et in libro *De dignitate sacerdotali* cap. II anteponit idem Ambrosius sacerdotalem potestatem regiae. Quod facit Nazianzenus in oratione ad populum. Il medesimo Santo Dottore poi scrive: Ecclesia non offert ut sacerdos per ministrum, sed ut populus per sacerdotem. Itaque Christus per inferiorem offert, Ecclesia per superiorem. Sacerdos enim quatenus talis major est reliquo populo quippe qui ut mediator quidem pro populo apud Deum intercedit, nec est proprie in ea re minister Ecclesiae sed Christi principalis mediatoris.

San Lorenzo Giustiniani afferma: Nullam prorsus majorem valetis acquirere dignitatem quam Corporis et Sanguinis Domini tractare Sacra-

menta... Honorabunt vos populi, vestros observabunt mores, imitabuntur vitam. Venerabuntur vos Angeli veluti Christi ministros, Ecclesiarum duces, Sanctorum coëredes celestisque Regis proecones. Hi sunt honores qui Sanctis sacerdotibus exhibentur quorum hareditas temporalis et aeterna Christus est. San Bernardino da Siena il quale chiama i Sacerdoti « quasi os totius Ecclesiae », scrive: Potestas sacerdotis est quasi potestas Personarum divinarum quia in Panis transubstantiatione tanta requiritur virtus quanta in mundi creatione. Il medesimo Santo molto chiaramente adduce i motivi (*Serm. XX*) per i quali al sacerdote è dovuta una particolare venerazione: primo, ratione dignitatis; secundo, ratione medialitatis; tertio, ratione principalitatis; quarto, ratione utilitatis; quinto, ratione mobilitatis; sexto, ratione exemplaritatis; septimo, ratione potestatis. Tutti questi motivi li spiega ampiamente nel sermone medesimo. Se questa particolare venerazione si deve a tutti, anche a colui, che come dice lo stesso Santo « licet non sit justus ut decet », quanto maggiormente meritano un particolare e distinto onore coloro che nell'Ordine sacerdotale rifulsero per le loro virtù ?

La Dottrina della Chiesa.

Il magistero della Chiesa intorno all'origine, missione e dignità del sacerdozio è quanto mai esplicito e chiaro. Sembra utile riportare in proposito un'importante brano della Lettera Enciclica di Leone XIII dell'8 dicembre 1902: « Il sacerdozio cattolico è divino nella sua origine, soprannaturale nella sua essenza, immutabile nel suo carattere. Partecipazione del sacerdozio eterno di Gesù Cristo, esso deve perpetuare fino alla consumazione dei secoli la missione stessa dal Divin Padre affidata, al suo Verbo Incarnato: *Sicut misit me Pater et Ego mitto vos.*

Operare la salute eterna delle anime sarà sempre il grande mandato a cui esso non potrà mai venir meno, come per fedelmente attuarlo non dovrà mai cessare di ricorrere a quei soprannaturali presidi e a quelle norme divine di pensiero e di azione che gli die' Gesù Cristo quando inviava gli Apostoli per tutto il mondo, a convertire i popoli al Vangelo. Quindi San Paolo nelle sue *Lettere* viene ricordando non essere altro il *sacerdote* che il « legato » ed il « ministro » di Cristo il « dispensatore dei suoi misteri » e che lo rappresenta quasi collocato in luogo eccelso, quale intermediario fra il cielo e la terra per trattare con Dio gl'interessi sommi dell'uman genere, che sono quelli della vita sempiterna.

Tale il concetto che i Libri santi ci danno del sacerdozio cristiano, cioè di una istituzione soprannaturale, superiore a tutti gl'istituti terreni ed affatto separata da essi come il divino dall'umano. La stessa alta idea emerge chiara dalle opere dei Padri, dal magistero dei Romani Pontefici e dei vescovi, dei Decreti dei Concilii, dall'unanime insegnamento dei

Dottori e delle scuole cattoliche. Che anzi tutta la tradizione della Chiesa è una voce sola per proclamare che il *sacerdote* è « un altro Cristo » e che il sacerdozio si esercita bensì in terra, ma va meritamente annoverato tra gli ordini del cielo, poichè gli sono date da amministrare cose del tutto celesti e gli è conferito un potere che Dio non affidò neppure agli Angeli. Etenim qui terram in eaque commorantur ad ea quae in coelis sunt dispensanda commissi sunt, potestatemque acceperunt quam neque Angelis, neque Archangelis dedit Deus ». (S. J. Crysost., *De Sacerd.*) S. S. Pio XI nell'allocuzione tenuta dopo la lettura del Decreto per la Beatificazione del Venerabile Servo di Dio, Vito Michele Di Netta, il 7 luglio u. s., disse: Veramente si direbbe che Dio stesso nella infinita sua bontà ed onnipotenza possa fare pochi benefizi maggiori di quello che fa quando dà ad un popolo un santo sacerdote, secondo il suo cuore. Sono talvolta interi popoli che hanno bisogno ed invocano le acque salutari della grazia divina ed i sacerdoti sono veicoli di tali acquedotti che distribuiscono e conducono a tutte le anime quel divino refrigerio e lo fanno alimento di vita. . . Il grande Servo di Dio è di grande magistero per i sacerdoti in quanto tutta la vita e tutte le opere di quel grande e Santo Sacerdote richiama e rappresenta imperiosamente quel che il sacerdote deve essere: uno studioso assiduo della propria santificazione, un generoso dedicatosi con divozione e con sacrificio continuo al bene delle anime. . . Ecco una corrispondenza veramente non indegna dell'altezza di elezione e di predilezione che è sempre e principalmente caratteristica della vocazione sacerdotale.

Il medesimo Santo Padre in un'altra recente circostanza (9 settembre u. s.), ebbe a dire: Sacerdoti, nome altissimo nella grande famiglia cattolica perchè i sacerdoti partecipano con il Papa a quella universale paternità a cui la Divina Provvidenza lo ha chiamato essendo anche ad essi affidata la cura delle anime.

Splendori di virtù ed opere sacerdotali.

La storia della Chiesa è ricchissima in ogni tempo di virtù ed opere di Sacerdoti Santi. Non è affatto possibile nei limiti di un breve articolo illustrare esaurientemente i tesori di grazie e di bene che Dio effuse sempre nelle anime sacerdotali. Mi sia consentito accennare di volo ad alcuni astri più fulgenti che anche oggi risplendono nel cielo luminoso dei Sacerdoti Santi.

San Girolamo, San Beda, San Giovanni Damasceno, San Benedetto, San Bernardo saranno sempre i modelli di pietà e scienza sacerdotale che il tempo non ecclisserà mai. E quando, specialmente mediante l'influsso spirituale portato alla vita sacerdotale degli Ordini mendicanti il numero venne notevolmente aumentando, allora la santità sacerdotale

apparve nel suo caratteristico splendore. La storia ne è luminoso testimonio. Infatti tanto le virtù nascoste come le opere di carità che anche oggi sopravvivono fiorenti sono legate al nome di Santi Sacerdoti.

San Domenico di Guzman è l'apostolo degli Albigesi, San Francesco Saverio delle Indie, San Francesco Solano dell'Africa e dell'America. San Vincenzo de' Paoli il Padre degli orfani, dei poveri, degli abbandonati, dei carcerati, di ognuno che sia colpito dalla miseria, San Camillo De Lellis, l'angelo degli infermi, San Filippo Neri, San Giovanni Battista De La Salle, educatori insigni che apportarono tanto bene anche con le istituzioni da loro fondate. San Bernardino da Siena, Sant'Antonio di Padova, San Giuseppe da Copertino, San Lorenzo da Brindisi, gli Apostoli dell'Italia e dell'Europa. Inoltre come non accennare a San Tomaso il Dottore Angelico ?

In tempi a noi piu vicini si devono ricordare San Giuseppe Benedetto Cottolengo la cui « Piccola Casa della Divina Provvidenza » è un miracolo permanente di carità; San Giovanni Bosco il modello degli educatori della gioventù, San Giovanni Battista Viannej l'esemplare di vita pastorale e sacerdotale, proposto perciò dal Santo Padre Pio XI a modello di tutti i parroci facendolo loro speciale patrono.

Come si vede dal ricordo di questi principalissimi, seguiti da tantissimi altri il cui nome è scritto nel « libro della vita » è una magnifica, luminosa costellazione di virtù sacerdotali e di opere proprie solo del sacro ministero che risplende e si diffonde ogni giorno più largamente nel cielo dei Sacerdoti Santi e che riflette la sua fulgida luce in noi chiamati ad imitarli.

Il non ricordare quindi liturgicamente nella celebrazione delle loro feste che questi eroi della santità, questi apostoli di bene, questi cooperatori così zelanti del Divin Redentore nella salvezza delle anime, erano Sacerdoti e che anzi il sacro carattere è stato la fonte di grazie del tutto speciali sia per la loro più intima unione nella vita interiore col Sommo Sacerdote Gesù, sia per il loro apostolato nella diffusione del suo Regno, sembra veramente, come fu detto nelle adesioni di eccellentissimi Vescovi, « una lacuna nella Sacra Liturgia ».

La proposta, conviene accennarlo, non ha di mira nè esige una innovazione di quasi tutta quella parte del *Messale* e *Breviario* che forma il « Commune Sanctorum », come sembra che qualcuno abbia voluto dire, nel « Commune Martyrum » pare che la Chiesa inviti a celebrarne indistintamente la gloria principalmente ricordando la loro fermezza nella fede e la costanza nei tormenti, perciò sembra che non sia necessaria nessuna innovazione.

È anche giusto accennare, come argomento che può valere in favore della proposta, che essa trova già riscontro nella Liturgia Ambrosiana poichè nella medesima come in antico così al presente, sono netta-

mente distinti i Confessori Pontefici, i Confessori Sacerdoti, i Confessori semplici.

Ora penso che sia utile ricordare quanto ha scritto S. E. Rev.ma Mons. Ferdinando Ricco vescovo di Trapani: « Come non aderire ad una proposta così significativa quale è quella di un Ufficio e di una Messa propria per i Sacerdoti Santi ? Come non pregare l'Eterno Divino Sacerdote Gesù onde ispiri al Suo Vicario in terra la regolare approvazione ? Verrà così a colmarsi una lacuna nella Sacra Liturgia sempre e da tutti lamentata, ma di cui ora ne viene propizia l'opportunità come salutare – ricordo del XIX centenario della istituzione del Sacerdozio. Speriamo che i comuni voti presto diventino realtà per l'edificazione dei fedeli e per un santo interesse di noi poveri sacerdoti viatori sulla terra ».

Le adesioni.

La proposta veduta nella luce dei Libri Santi, della parola dei Padri, e del magistero della Chiesa nonchè negli splendori delle virtù ed opere sacerdotali ha accolto, come accennai, molte adesioni. Oltre quelle di eccellentissimi arcivescovi e vescovi di tutte le regioni d'Italia (pubblicate in « Palestra del Clero » del 10 giugno, 10 luglio, 10 agosto 1935) ve ne sono pure altre assai importanti.

La Direzione Nazionale dell'Unione Apostolica: « Da parte della Direzione Nazionale essa (la proposta) trova ogni più entusiastico consenso perchè pare concorra a mettere sempre più in vista ed in venerazione la dignotà sacerdotale, gli alti uffici del sacerdote e quindi corrisponde ai fini della nostra Associazione ». Rev.mo P. Gemelli, Rettore Magnifico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore: Mi rallegro vivamente con Lei per la proposta da Lei fatta di onorare i Santi che sono Sacerdoti con una particolare ufficiatura. Mi pare che l'idea sia degna di ogni encomio, soprattutto perchè in questa guisa verrà portato un prezioso contributo a quell'opera di elevazione nella stima universale dei sacerdoti che è il mezzo più efficace perchè possano svolgere il loro santo apostolato ». Rev.mo Mons. Paolo Rota, Ass. G. D. C.: « Come non applaudire e non appoggiare la sua santa proposta la quale non è soltanto di onore al sacerdote, ma anche e soprattutto invito ai sacerdoti di raggiungere tutti il loro posto nella nuova schiera dei Confessori Sacerdoti ? La grazia di Nostro Signore faccia giungere in porto la sua iniziativa ad edificazione della Chiesa e delle anime ». Rev.mo Mons. Alfredo Cavagna, Ass. G. G. F.: « Tutto quello che si rivolge alla santificazione del clero e ad aiutarlo a compiere la sua ardua missione non può che avere il mio appoggio entusiasta. Senz'altro quindi mando la mia incondizionata adesione per la proposta della Messa ed Ufficio nelle feste dei Santi Sacerdoti ». M. R. P. Giuseppe da Salemi, Min. Prov. (Pa-

lermo): « Aderisco di tutto cuore e con entusiasmo alla bella iniziativa d avere un'ufficiatura propria in onore dei Santi Sacerdoti che farebbe tanto bene a noi sacerdoti e prego il buon Gesù a benedire sì bella iniziativa coronandola di felice successo ». M. R. P. Giangrisostomo da Clusone, Min. Prov. Capp. (Milano): « Ben di cuore anche a nome di tutti i miei Religiosi, invio la mia entusiastica adesione per l'introduzione nel *Messale* e nel *Breviario romano* del « Commune Confessorum Sacerdotum ». Gesù Eterno Re dei Sacerdoti, faccia che quanto ora è *in votis* presto diventi realtà ». Rev.mo Mons. Emilio Antoniazzi, Prot. Apost.: « Sono ben lieto di dare *toto corde* la mia povera adesione alla geniale iniziativa augurando che quanto prima la Suprema Autorità Ecclesiastica si degni di farla mettere in esecuzione ». Rev.mo Mons. Francesco Olgiatti professore nell'Università Cattolica del Sacro Cuore « Conosco la sua bella iniziativa e plaudo con tutto il cuore . . . con molti ossequi Le porgo gli auguri più fervidi ». Rev.mo Mons. Luigi Civardi: « La proposta per la introduzione nel *Messale* e nel *Breviario romano* del " Commune Confessorum Sacerdotum " mi piace davvero. Sarò ben lieto se la proposta sarà accolta dalla Suprema Autorità Ecclesiastica ». Rev.mo Mons. Nazareno Orlandi: « *A nome della Federazione tra le Associazioni del Clero in Italia mando la mia più entusiastica adesione alla iniziativa per la introduzione nel* Messale *e nel* Breviario *del " Commune Confessorum Sacerdotum " non senza elevare il voto più ardente che si possano trovare nei sacerdoti secolari anime fervide, che nei loro confratelli i quali hanno condotto una vita feconda di bene, ricerchino ed esaltino le virtù eroiche che accrescono il numero dei Santi che la Chiesa eleva agli onori degli Altari.*

P. Gregorio da Villa di Villa
Minore cappuccino.

RECENSIONI

A. Loiano, *Institutiones Theologiae Moralis ad normam juris canonici.* Vol. II. Marietti, Torino, 1935. — L. 25.

A breve distanza dal primo volume, che lodammo su queste pagine, ecco il secondo, che apre la parte speciale della delicata disciplina. Dovremmo ripetere le lodi del primo volume e forse rinforzarle, dappoichè per la natura stessa delle cose trattate, esse qui risplendono ancor meglio, cioè copia di dottrina, perspicuità di bene ordinata esposizione. Nella trattazione delle virtù teologali molti e si può dire la maggior parte degli aspetti della vita cristiana sono scandagliati sotto la luce della virtù; lo scandaglio si va completando in ampiezza e in profondità nella parte seconda che tratta dei precetti del Decalogo, eccetto il VI, VII, IX e X, e nella parte terza su alcuni precetti della Chiesa (astinenza e digiuno, censura e proibizione dei libri).

Piace veder l'A. non eludere, girando al largo, le difficoltà, ma affrontarle e risolverle con grande padronanza della dottrina e con grande esperienza pratica della vita. A proposito della quale ci piace di sottolineare i consigli per i confessori di cui è ricca, si può dire, ognuna delle 679 pagine del bel volume. Questa conoscenza del cuore umano se rende l'Autore sempre indulgente alle miserie umane, tuttavia non lo fa mai scendere a patteggiare col male, ma lo fa maestro sicuro e guida esperta per le spirituali risurrezioni. Questa bella caratteristica ci pare tutta propria di quest'opera, alla quale han posto mano, si può dire, tre maestri; il P. Gabriele da Varceno, che per primo ne tracciò come il disegno, il P. Serafino da Loiano che eseguì veramente l'opera onde ne risultò il vero autore, e il P. Mauro da Grizzana che ne sta curando con lodevole diligenza, la opportuna edizione. Si annuncia imminente il terzo volume (*De iustitia et jure, De statibus particularibus*) e poi il quarto (*De Sacramentis, De Censuris*). L'opera onora l'Ordine dei Cappuccini, cui i tre lodati Padri appartengono, ed anche la scienza italiana.

TUMMOLO JORIO, *Compendium Theologiae Moralis*. Ed. V, vol. I et vol. II, Pars prima. Napoli, 1934–1935.

Il bel compendio di teologia morale, che il compianto P. Raffaele Tummolo S. J., avea redatto a norma del C. J. C. sul metodo del Gury, è giunto alla quinta edizione, che il chiarissimo P. Tommaso A. Jorio sta curando ed aggiornando per i tipi di D'Auria con vero intelletto d'amore. Il primo volume, di pag. x–649, svolge i trattati degli atti umani, della coscienza, delle leggi, dei peccati, delle virtù, dei precetti del decalogo, dei precetti della Chiesa, il classico trattato *De iustitia et jure*, cui segue quello dei contratti. La parte finora edita del secondo volume ci dà i trattati degli stati particolari (di laici, chierici e religiosi), dei Sagramenti in genere e in specie dei tre primi Sagramenti, Battesimo, Cresima ed Eucaristia. Inoltre il primo volume è corredato di vari indici sistematici ed alfabetici, che sono quanto mai utili.

Andremmo troppo per le lunghe se ci indugiassimo ad accennare i pregi di quest'opera, alla quale l'esser giunta in breve alla quinta edizione è titolo d'onore. Ciò, a parer nostro, si deve non solo alla chiarezza cristallina e all'ordine sistematico, ma anche a quella aderenza alla realtà della vita moderna che non fa trascurare nessuna delle questioni più sentite. Si vedano, ad esempio, le brevi ma succose pagine sulle condizioni fisiologiche e sulle psicopatiche in rapporto agli atti umani (I, pag. 40 seg.), sul comunismo e sul socialismo (ib., pag. 403 seg.), sui doveri particolari dei laici (II, pag. 9 seg.) e specialmente di medici e farmacisti (ib., pag. 30 seg.), sulla prima Comunione (ib., pag. 204 seg.) sulla Comunione frequente (ib. pag. 221 seg.) e così via.

Attendiamo la continuazione dell'opera, e formuliamo anche per questa quinta edizione largo successo.

UBACH JOS., S. J., *Theologia Moralis*. Ed. altera. Bonis Auris, Typ. Sebast. De Amorrotu, 1935.

Due bei volumi:, il primo di pagine XXIII–681, il secondo di XVIII–772, ci danno tutta la teologia morale; pagine veramente belle ed eleganti, non solo per la qualità della carta, l'arte tipografica e la decorosa forma letteraria, ma anche per densità di pensiero, esattezza di dottrina, modernità di questioni. Accenniamo solo a qualcuna. Tra gli impedimenti della libertà si pone la *obscuratio intellectus* dovuta a cause molteplici, come la demenza, l'ebrezza, il sonno ipnotico, di cui l'A. tocca in breve ma bene (I, § 401); a proposito del *metus ab intrinseco* e del *metus ab extrinseco* non ci pare che il concetto sia troppo esatto, o per lo meno tale che possa intonarsi alla terminologia forense, dove, se non erriamo, si ritiene *ab intrinseco*

il *metus a causa necessaria*, mentre *ab extrinseco* il *metus a causa libera*; in tal senso ved. D'Annibale, I, § 138 e note; ved. pure il canone 1087 e i commentatori; quindi il *metus a tempestate* non *ab extrinseco* ma *ab intrinseco* deve dirsi. Come sistema di certezza l'A. aderisce, in una bella ed ampia discussione, al probabilismo, corredato di regole sussidiarie, le quali più che allo stretto rigore logico unitario e sistematico, vogliono rispondere alla concreta pratica della vita.

Ma andremmo troppo in lungo se ci soffermassimo sui dettagli. La spiegazione del IV, V e VI precetto del Decalogo porge all'A. l'opportunità di affrontare questioni oggi vivissime non solo nel campo morale, ma anche in quello pedagogico, sociale, igienico; così pure la spiegazione del VII lo porta a darci un trattato di giustizia e diritto che è prezioso per chi voglia conoscere un poco i diritti sudamericani.

Esprimiamo pertanto al chiarissimo A. il nostro compiacimento e i più lieti auguri di felici successi.

Rassegna di Morale e Diritto, anno I, fasc. 3.

È uscito puntualmente nel mese di ottobre il terzo fascicolo della « Rassegna di Morale e Diritto » fondata e diretta da mons. Silvio Romani ordinario già di diritto romano, poi di diritto canonico e di diritto naturale e attualmente di diritto civile privato nel Pontificio Instituto « Utriusque Juris » e direttore del « Monitore Ecclesiastico ». La nuova Rassegna (Via Machiavelli 50, Roma: abbonamento ordinario annuo lire 30) esce in grossi fascicoli trimestrali su carta solida in veste veramente decorosa.

Nata quest'anno la Rassegna già mostra di essere giunta a piena maturità, avendo già affrontato i problemi fondamentali di filosofia del diritto, di filosofia morale, di teologia morale generale e speciale, di morale professionale, di diritto canonico, di diritto concordatario, di diritto civile publico e privato, di diritto del lavoro, di diritto penale, di diritti storici (romano, comune ecc. . . .) e stranieri. Ha inoltre toccato molti altri problemi collaterali nelle segnalazioni di opere che non sono le solite recensioni ma una vera messa al punto e una disamina critica dei punti più delicati del pensiero moderno.

La Rassegna vuole essere organo di pensiero e di ricerche rigorosamente scientifiche; con un andamento sereno ma vivace, lontana dalle vaghe logomachie, aderente sempre alla vita di oggi. A nessun problema che direttamente o indirettamente, da vicino o da lontano, tocchi comunque la morale o il diritto, nel senso più vasto della parola, questa vigorosa Rassegna si preclude la via. Per questo riesce varia, interessante, veramente efficace e altamente utile: essa non sostituisce il « Monitore Ecclesiastico », col quale anzi armonizza e si integra come la teoria armonizza e si integra nella pratica.

LIBRI PERVENUTI ALLA DIREZIONE

D. Emanuele Magri, *Gesù Cristo via, verità e vita*. In-8°, pag. 266. L. 6.

G. Ciriani, *Gesù amico degli agricoltori*, prefazione di S. E. Mons. Celso Costantini. In-8°, pag. 221. L. 6.

Sac. Ulisse Gardenghi, *Uno dei più bei fiori della Gioventù F. Cattolica Italiana*. In-16°, pag. 263. L. 6.

B. M. Maroni, *La Chiesa di Gesù attraverso i secoli, da S. Pietro a Pio XI*. In-16°, pag. 397. *Storia della Rivelazione Divina*, parte seconda: *La Chiesa*. In-16°, pag. 152. L. 8, L. 3,50.

M. Pistocchi, *Lexicon Juridico-Canonicum*. In-16°, pag. 169. L. 8.

C. Corsanego, *Le Vénérable Contardo*

Ferrini, ouvrage traduit de l'italien par Carmine Starace et M. Devés. In-16°, pag. 194. Fr. 5.

G. Ricciotti, *Roma cattolica e Oriente Cristiano*. In-8°, pag. 139. L. 6.

Il sacerdote alla scuola di S. Francesco di Sales, parte II, *Vita di Ministero*, trad. ital. di Don F. Bosio, prefazione di S. E. Mons. Bongiorni. In-16°, pag. 161. L. 3,50.

Armando Godoy, *Il dramma della Passione*, versione poetica di Salvatore Lo Presti. In-8°, pag. 124. L. 10.

H. Riondel, S. J., *Pax vobis, aux âmes inquiètes*. In-8°, pag. 297. L. 10,25.

A. Massoulié, *Méditations de Saint Thomas sur le trois vies: purgative, illuminative et unitive*. In-8°, pag. 518. L. 21,25.

David, *I Salmi*, versione poetica di Sebastiano Oddone. In-8°, pag. 504. L. 5,50.

Mons. F. Olgiati, *La pietà cristiana, esperienze ed indirizzi*. In-8°, pag. 452. L. 9.

F. Diekamp, *Theologiae Dogmaticae secundum principia S. Thomae Aquinatis*. In-8° g., vol. III, pars II, *De gratia Christi*, pag. 196; vol. IV, *De Sacramentis, tum in communitum in specie, et de Novissimis*, pag. 568. Desclée, Paris.

É. Poppe, *Entretiens Sacerdotaux*, trad. du Flamand par le P. M. Lekeux O. F. M. In-8°, pag. 256. L. 9.

A. O' Rahilly, *Le Père William Doyle, S. J. ascéte et apôtre*. In-8°, pag. 447. L. 16,20.

Colonna, *Methodes, esprit et doctrines de la Franc-Maçonnerie Française actuel*. In-8°, pag. 317. L. 10,20.

R. P. Lekeux, O. F. M., *Sainteté et Bonne volonté*. In-8°, pag. 149. L. 7,20.

Le Tiers-Ordre de Saint François d'Assise. Conférences aux Novices. In-8°, pag. 274. L. 10,80.

R. P. X. Mertens, S. J., *Missionnaire en Chine*. Collection «Parvuli». In-8°, pag. 54. L. 4,50.

D. Fausto M. Mezza, *Lo Spirito Santo vita dell'Anima*. In-16°, pag. 259. L. 5.

P. D. Silvestro Dogliotti, *Psalterium cum glossis juxta ordinem Breviarii Romani dispositum*. In-16°, pag. 264 su carta *Jndia*, con riquadratura, legato in tela, taglio rosso, 2 segnacoli. L. 15.

Luc-Miriam, *Anime libere*, In-16°, pag. 170. L. 3,50.

M. Imelda Bianchedi R. O., *Fiore Angelico, Maria Pascucci, 1906-1925*. In-8°, pag. 150. L. 3.

Mons. Michele Jetti, *In Coena Domini. Il Sacerdozio nel divino pensiero di Gesù*. In-8°, pag. 290. L. 12.

Emmanuel Gisquiere, *Tu autem o Homo Dei...* Instructiones de sacerdotio ad Diaconos in sacro secessu ordinationi presbyterali praevio constitutos. In usum quoque sacerdotum exercitia spiritualia annua aut quotidiana instituentium. In-8° g., pag. 345. Desclée, Roma. L. 20.

Don Eusebio M. Vismara, *Le funzioni della Chiesa*. Manuale di sacre cerimonie con introduzione generale alla liturgia. Due volumi in-8°, pag. 408-420. L. 15 il volume.

Sac. Albino Carmagnola, *Meditazioni per ogni giorno e per le principali feste dell'anno*. Vol. I: *Dall'Avvento alle Rogazioni*, in-8°, pag. 513, L. 15; Vol. II: *Dalle Rogazioni all'Avvento*, in-8°, pagine 557, L. 15.

Borla e Testore, *Manuale di storia della pedagogia*. In-8°, pag. 471, L. 16.

Mons. Fortunato De Santa, *L'Azione Cattolica studiata alla scuola di Maria nel mese di Maggio*. In-8°, pag. 134. L. 3,50.

P. Giovanni Sandigliano d. M. d. I., *Alla scuola di Maria*, Meditazioni sulle virtù della SS.ma Vergine ad uso delle anime pie e delle comunità religiose utili per un mese in onore di Maria SS. In-16°, pag. 289, L. 6.

Prof. C. Magnarapa, *Novissimo dizionario francese-italiano italiano-francese*, Diz. commerciale, Diz. Tecnico, Grammatica (fuori testo). L. 13,50.

Il Dottor Gerolamo Pizzorno, Cenni biografici. Pag. 98.

Il Sacerdote alla scuola di S. Francesco di Sales. Parte II: *Vita di Ministero*, traduzione italiana di Don Fausto Bosio, prefazione di S. Em. Mons. Bongiorni. In-16°, pag. 161, L. 3,50.

N.B. — Tutti questi libri possono acquistarsi presso la nostra *Casa Editrice Desclée et C., Piazza Grazioli, Roma.*

Direttore responsabile: Mons. Silvio Romani

Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma - Tipografia del Dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16